



Ordinanza n. 293 del 25 GIU. 2021

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei servizi di trasporto pubblico locale. Revoca dell'ordinanza n. 369 in data 11 settembre 2020.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

VISTA la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 recante "*Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria*";

VISTA la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 recante "*Organizzazione delle attività regionali di protezione civile*";

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RILEVATO che l'Organizzazione mondiale della sanità con dichiarazione dell'11 marzo 2020 ha valutato l'epidemia da COVID-19 come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo

2020, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35, e, in particolare, gli articoli 1, 2 e 3, comma 1;

VISTI in particolare gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che prevedono che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale, possono essere adottate una o più misure limitative;

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto “*Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020*”;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74 e s.m.i. e, in particolare l'art. 1, comma 16 sexies, laddove prevede che nelle Regioni collocate in “zona bianca” cessano di applicarsi tutte le misure di limitazione alla circolazione delle persone o le limitazioni e i divieti per manifestazioni e iniziative di qualsiasi natura stabilite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35) e le attività sono disciplinate dai protocolli individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “*Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

CONSIDERATO che l'articolo 57, comma 4, del DPCM 2 marzo 2021 prevede che “*Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione*”;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 52 “*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 2021, n. 87;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 1 del testé citato decreto-legge che prevede: “*Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021,*

adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35";

SENTITO il Ministro della Salute in data 25 giugno 2021, il quale ha comunicato che nella Regione Valle d'Aosta a decorrere dal 28 giugno 2021 si applicheranno le misure di cui alla cosiddetta "zona bianca";

VISTO l'orientamento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome espresso in data 17 giugno 2021, condiviso anche con il Gruppo Prevenzione della Commissione Salute e con i Ministeri competenti, in zona bianca si applica il Capo II "*Misure di contenimento del contagio che si applicano in zona bianca*" del D.P.C.M. del 2 marzo 2021, che prevede all'art. 7 la cessazione delle misure relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività previste dal Capo III "*Misure di contenimento del contagio che si applicano in zona gialla*" tra le quali la limitazione al 50% del coefficiente di riempimento dei mezzi pubblici di trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, prevista al Capo III, art. 31 del medesimo D.P.C.M., senza necessità di ulteriori atti amministrativi al riguardo;

VISTO l'articolo 54 del D.P.C.M. 2 marzo 2021 che prevede che le attività di trasporto pubblico locale sono espletate sulla base di quanto previsto dagli allegati 14 (Protocollo condiviso) e 15 (Linee Guida) che prevedono un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all'80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, alle condizioni ivi previste con particolare riguardo ad una maggior riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 369 in data 11 settembre 2020 "*Misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nei servizi di trasporto pubblico locale. Revoca dell'ordinanza n. 223 del 28 maggio 2020*";

VISTA la nota prot. n. 8252, in data 24 giugno 2021, con la quale il Coordinatore del Dipartimento trasporti e mobilità sostenibile, in relazione a quanto sopra evidenziato, ha manifestato l'opportunità di revocare l'ordinanza n. 369 in data 11 settembre 2020 nell'ipotesi di ingresso della Regione in "Zona bianca";

RITENUTO, quindi necessario, alla luce di tutto quanto precede, revocare l'ordinanza n. 369 in data 11 settembre 2020;

CONSIDERATO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

ORDINA

1. L'ordinanza n. 369 in data 11 settembre 2020 è revocata a decorrere dal 28 giugno 2021.
2. Sono fatte salve le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali che possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come previsto dall'articolo 1, comma 14 del decreto-legge n. 33/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché le misure derogatorie, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2

del succitato decreto-legge n. 19/2020, come previsto dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 33/2020 così come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n. 35, così come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.


La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

La presente ordinanza è comunicata alle Forze di Polizia, ivi compreso il Corpo forestale della Valle d'Aosta, ai Sindaci dei Comuni della Valle d'Aosta, alla Commissione straordinaria presso il Comune di Saint-Pierre e al Coordinatore del Dipartimento trasporti e mobilità sostenibile, per notizia e/o per esecuzione; è altresì comunicata al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, alla Dirigente della Struttura Affari di Prefettura e al Direttore generale dell'Azienda USL, per notizia.

La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente della Regione
Erk Lavevaz

The image shows the official seal of the Region of Valle d'Aosta on the left, which is circular and contains the text "Valle d'Aosta - Région Autonome" and "Région Autonome de la Vallée d'Aoste". To the right of the seal is a handwritten signature in black ink that reads "Erk Lavevaz". Above the signature, the text "Il Presidente della Regione" is printed.